

SCHEMA DI CONVENZIONE D'INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

L'anno 2012 addì 19 del mese di GIUGNO... in Macerata, presso la sede Municipale, in Viale Trieste n. 24,

TRA LE PARTI

Dott. Michele d'Alfonso, Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Macerata (C.F. 80001650433), per conto e nell'interesse del quale agisce, ai sensi dell'art.107 del d.lgs. 267/2000,

E

CANIO GENZANO, nato/a a [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via/piazza [REDACTED],
[REDACTED] (CF [REDACTED]);

PREMESSO

- che il Comune di Macerata ha stabilito di affidare al/alla Sig./Sig.ra CANIO GENZANO l'incarico di collaborazione finalizzato alle attività in seguito descritte,
- che tale collaborazione rientra nella categoria delle prestazioni d'opera occasionali di cui all'art. 2222 del Codice Civile,
- che di comune accordo le parti potranno apportare alle modalità di espletamento dell'incarico i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso,
- Il/la Sig./Sig.ra CANIO GENZANO dichiara di possedere alla data odierna i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco,
- il/la Sig./Sig.ra CANIO GENZANO dichiara di aver preso visione della circolare ISTAT n. 16, Prot. n. 16627 del 28/05/2012, della Determinazione Dirigenziale n. 364/14 del 13/06/2012 di approvazione della graduatoria e dell'Allegato 1 "Schema di convenzione di incarico di prestazione d'opera occasionale".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E MODALITA'.

Il comune di Macerata affida al/alla Sig./Sig.ra CANIO GENZANO che accetta, l'incarico di prestazione d'opera occasionale per l'espletamento della rilevazione ISTAT: "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - anni 2012-2013" all'interno del territorio comunale.

Riguardo al numero di interviste da effettuare e le modalità di svolgimento dell'indagine e ai compiti dei rilevatori, si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare ISTAT n. 16, Prot. n. 16627 del 28/05/2012, da quanto specificato nella Determinazione Dirigenziale n. 369/15 del 18/06/2012 di affidamento dell'incarico e da eventuali successive comunicazioni e istruzioni dell'ISTAT.

Il suddetto incarico non può configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro subordinato. La collaborazione sarà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica dell'Ente.

2. DURATA

L'attività di collaborazione è a tempo determinato con decorrenza dal 17/09/2012 e fino al 21/06/2013 salvo eventuali slittamenti del periodo di rilevazione previsti dall'ISTAT e/o individuati da successive integrazioni alla suddetta circolare, escludendo comunque ogni tacita proroga.

3. VERIFICA PRESTAZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Fermo restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta all'Ente, attraverso l'Ufficio Comunale di Statistica, la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione verbale al collaboratore di eventuali inadempienze.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di cui alla presente convenzione qualora ritenga che non risponda alle aspettative di natura tecnico professionale quantificando, in tal caso, il corrispettivo spettante all'incaricato proporzionalmente al tempo di effettiva prestazione lavorativa svolta.

4. COMPENSO

I compensi per le attività prestate saranno commisurati alle rilevazioni effettuate e costituiti da una somma al lordo delle ritenute di legge e proporzionali all'attività svolta corrispondente ad € 37,09 per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata i cui questionari saranno giudicati ottimi dall'ISTAT.

Qualora il rilevatore non partecipi all'intera riunione di istruzione per l'esecuzione dell'indagine, il compenso massimo di cui sopra verrà decurtato di € 5,00 per ciascuna famiglia assegnata, intervistata e monitorata.

5. REGIME PREVIDENZIALE E FISCALE

I compensi previsti al punto 4 del presente contratto sono da intendersi al lordo di qualsiasi onere accessorio. Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale su indicato.

6. RISULTATO O PRODOTTO DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il collaboratore dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà del Comune di Macerata, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna, inoltre, a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, attenendosi scrupolosamente agli obblighi di cui alla normativa in materia di segreto statistico e di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 322/89 e D.Lgs. 196/03)

7. RECESSO

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso del collaboratore il Comune corrisponderà quanto dovuto fino alla data del recesso proporzionalmente all'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto. Qualora tale recesso avvenga senza rispetto del termine di preavviso stabilito, al compenso come sopra determinato si applicherà una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

8. FORO COMPETENTE

Per l'eventuale contenzioso che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto e che non sia risolvibile in via amichevole è competente il foro di Macerata.

9. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia attività autonoma d'opera intellettuale occasionale come regolata dagli articoli 2222 seguenti del Codice Civile e dal Capo IV del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. N. 247 del 29/07/2009 e dalle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (all. A.3 al d.lgs. n. 196/2003)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte seconda della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986.

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dalla residenza Municipale, li 19 GIU. 2012

Il rilevatore

CANIO GENZANO. *Canio Genzano*

Il Dirigente

Dott. Michele d'Alfonso *Michele d'Alfonso*

Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

ART. 2	DURATA
ART. 3	VERIFICA PRESTAZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA
ART. 7	RECESSO
ART. 8	FORO COMPETENTE

Il rilevatore

CANIO GENZANO *Canio Genzano*

Il Dirigente

Dott. Michele d'Alfonso *Michele d'Alfonso*